

## Sommario:

- QUADRO GENERALE
  
- DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE
  - Riduzione del periodo di validità
  - Quadro riassuntivo della durata di validità delle patenti
  
- CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE IN VIA TELEMATICA
  - Requisiti per l'accesso alla procedura informatica
  - Recapito al titolare di patente non conforme
  - Conferma della patente dei titolari di patente italiana che si trovano all'estero
  
- SANZIONI
  
- GUIDA VEICOLI DOPO CONFERMA VALIDITÀ PATENTE IN ATTESA DEL DUPLICATO
  - Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida
  - Estratto dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente di guida

## QUADRO GENERALE

Validità e durata di patenti e CAP è contenuta ora solo nell'art. 126 CDS, a seguito delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo n. 59/2011.

La patente di guida ha efficacia limitata nel tempo, indicata sul documento stesso, che varia in relazione alla categoria ed all'età del titolare; alla scadenza, la patente, pur restando valida, non è più efficace e non consente più di guidare alcun veicolo a motore.

La validità della patente di guida viene confermata dal CED "Motorizzazione" a seguito **visita medica presso un sanitario autorizzato**:

- **CML** (commissione medica locale) per le patenti **speciali** e per gli altri casi previsti dall'art. 119, comma 4, CDS;
- **uno qualsiasi dei medici monocratici per tutte le altre categorie di patenti.**

A seguito di tale visita ed in relazione all'esito della stessa, possono configurarsi le seguenti fattispecie:

- **rinnovo** della patente, se permangono sufficienti requisiti psicofisici.

Qualora siano superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente;

- **rinnovo** della patente per un **periodo più limitato** rispetto alla naturale scadenza prevista nel CDS. Ciò potrà avvenire tuttavia solo da parte della CML;
- **declassamento** della patente, per **riduzione** dei requisiti (psicofisici, di età, d'idoneità) necessari per la patente posseduta, ma sufficienti per una categoria inferiore;
- **sospensione a tempo indeterminato**, in caso di perdita temporanea dei requisiti;
- **revoca**, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva.

I **conducenti professionali**, in possesso:

- del **CAP** (certificato di abilitazione professionale) devono rinnovarlo ogni **cinque anni**, e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente, mediante **visita medica**;
- della **CQC** (carta di qualificazione del conducente) devono rinnovarla ogni **cinque anni**, mediante frequenza di apposito **corso teorico**.

## DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE

La **durata** delle patenti è fissata in relazione all'**età** del conducente e alla **categoria** della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso):

- **categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE** valgono:

- 10 anni per chi non ha superato 50 anni di età;
- 5 anni per chi ha superato 50 anni di età e fino a 70;
- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età;

- **categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B** valgono:

- 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;

- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età;

• **categorie C1, C1E, C, CE e categorie speciali C1, C** valgono:

- 5 anni per chi non ha superato 65 anni di età;
  - 2 anni per chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML.
- Le categorie C e CE, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t;

• **categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D** valgono:

- 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età.

Le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, anche speciale, ovvero D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B, anche speciale, o BE.

Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti di veicoli ad uso professionale:

• in possesso di **patente di categoria CE**, che hanno **superato 65 anni di età e fino a 68 anni**: devono conseguire **annualmente** un apposito **attestato di idoneità per la guida** di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t;

• in possesso di **patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D**, che hanno **superato 60 di età e fino a 68 anni**: devono conseguire **annualmente** un apposito **attestato di idoneità per la guida** di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone.

Scaduto il termine previsto, la patente diventa inefficace e fino alla sua conferma non consente di condurre veicoli: per la conferma di validità il conducente deve sottoporsi a visita medica presso specifici sanitari.

Dal 17.9.2012, la **scadenza** delle patenti **AM, A1, A2, A, B1, B e BE**, in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo, viene allineata al successivo **compleanno** del titolare (giorno e mese di nascita) e pertanto la prima durata sarà superiore al periodo standard.

### Riduzione del periodo di validità

La riduzione del periodo di validità può aversi per:

- previsione di legge legata all'età del conducente (es. in occasione del compimento dei 50 anni la validità della patente da 10 anni viene ridotta a 5 anni);
- sopravvenuti dubbi sui requisiti psicofisici.

### Quadro riassuntivo della durata di validità delle patenti

Categoria patente / Età	< 50	> 50	> 60	> 65	> 70	> 80 [6]
AM, A1, A2, A, B1, B, BE [1]	10	5	5	5	3	2
AM, A1, A2, A, B1, B speciali [1]	5	5	5	5	3	2
C1, C1E, C, CE [2] [5]	5	5	5	2 [3]	2	2
C1, C speciale [5]	5	5	5	2 [3]	2	2
D1, D1E, D, DE [4] [5] [7]	5	5	5	5	3	2
D1, D speciale [4] [5] [7]	5	5	5	5	3	2

[1] Il KA e KB eventualmente posseduto deve essere rinnovato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

[2] I titolari di patente di categoria CE, che hanno compiuto 65 anni, e fino a 68 anni, per la guida di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, devono munirsi di apposito attestato medico annuale rilasciato dalla CML.

[3] Accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso CML.

[4] I titolari di patente di categoria D1, D1E D, DE e categorie speciali D1, D, che hanno compiuto 60 anni, e fino a 68, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autosnodati o autoarticolati adibiti al trasporto di persone devono munirsi di apposito attestato medico annuale rilasciato dalla CML.

[5] Per i diabetici trattati con insulina gli accertamenti hanno cadenza annuale, salvo periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.

[6] Limitazione introdotta dalla legge n. 120/2010 con le procedure modificate dal DL n. 5/2012 convertito nella legge n. 35/2012.

[7] È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, anche speciale, ovvero D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B, anche speciale, o BE.

### CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE PER VIA TELEMATICA

Dal **9 gennaio 2014** la conferma della validità viene effettuata in **modalità telematica**, con emissione del **duplicato** della patente.

La domanda di conferma **non può essere presentata prima di quattro mesi dalla data di scadenza** della validità della patente.

Per ottenere la conferma di validità della patente il **conducente** deve:

• **recarsi** presso:

- uno dei medici a ciò abilitati;
- CML (commissione medica locale) se a ciò obbligato;

• **avere con sé:**

- una fotografia formato tessera;
- attestazioni di versamento dei diritti dovuti:
  - 16,00 euro su c.c.p. n. 4028 per imposta di bollo sul duplicato della patente;
  - 9,00 euro su c.c.p. n. 9001 per diritti di motorizzazione.

Lo stesso medico certificatore provvede a comunicare in via telematica all'UCO (Ufficio Centrale Operativo) del CED della Direzione generale per la Motorizzazione i contenuti del certificato medico dal quale risulta che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici per la conferma di validità.

Unitamente alla comunicazione, il medico trasmette, con la stessa modalità telematica, la foto e la firma del titolare della patente.

Se l'acquisizione dei dati ha esito positivo, il sistema informatico del CED elabora una **ricevuta** sulla quale sono riportati, tra l'altro, le eventuali prescrizioni relative al conducente o agli adattamenti del veicolo e la nuova data di scadenza della patente posseduta.

Il medico stampa la ricevuta su carta semplice e la consegna immediatamente all'interessato: essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del **duplicato della patente di guida** rinnovato nella validità, che verrà spedito dal CED all'indirizzo che il titolare avrà comunicato in sede di visita medica.

***Ricevuto il duplicato, il titolare è tenuto a distruggere la patente scaduta di validità.***

La conferma di validità con modalità telematica **non è possibile** nel caso di richiesta presentata **prima di quattro mesi** dalla data di scadenza della validità della patente: in tale ipotesi, il titolare deve richiedere all'UMC un duplicato della patente, allegando alla domanda la prescritta documentazione:

- certificato medico,
- due fotografie,
- attestazioni di versamento di:
  - 32,00 euro su c.c.p. n. 4028 per imposta di bollo sulla domanda e sul duplicato della patente,
  - 9,00 euro su c.c.p. n. 9001 per diritti di motorizzazione.

Non è altresì possibile la conferma di validità in modalità telematica, ed il rinnovo dovrà essere effettuato presso l'UMC, nei seguenti casi:

- rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
- rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può essere confermata;
- declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
- rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli UMC o delle Prefetture;
- rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti;
- rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili;
- rinnovi di validità di patenti scadute da oltre tre anni;
- patenti rilasciate da altro Stato UE o SEE e riconosciute in Italia: in tale ipotesi, al termine della procedura di rinnovo di validità, la patente estera sarà ritirata e inviata all'Autorità dello Stato che l'ha rilasciata (secondo la procedura in uso per le domande di conversione di patente estera).

Se il rinnovo riguarda una **patente ritirata dagli organi di polizia**, in quanto scaduta di validità, il conducente dovrà esibire il verbale di contestazione della violazione ed un documento di riconoscimento in corso di validità, affinché il medico possa provvedere ad identificarlo. Per rientrare in possesso della patente ritirata, il titolare dovrà esibire alla competente Prefettura la ricevuta di avvenuta conferma di validità.

Nel caso in cui il titolare di una patente di guida venga giudicato, dalla commissione medica locale, temporaneamente o permanentemente **non idoneo** per il rinnovo di validità, la commissione stessa

preparerà un certificato in duplice copia non in bollo: una copia sarà consegnata al titolare, l'altra verrà trasmessa all'UMC, che emetterà il provvedimento di sospensione o revoca della patente.

In caso di rinnovo di validità di una patente speciale, la commissione medica locale, qualora a seguito dell'accertamento sanitario verifichi che le condizioni delle minorazioni o mutilazioni siano stabilizzate, segnala tale esito nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un campo appositamente inserito nell'applicazione "Rinnovo Patenti". Ciò permetterà alla CML di confermare la validità della patente ed all'interessato di effettuare il successivo rinnovo presso un medico monocratico. Successivamente la CML trasmetterà telematicamente le informazioni del rinnovo e rilascerà all'interessato la ricevuta.

Il giorno lavorativo successivo all'acquisizione nel sistema informatico della conferma di validità, sarà emessa una nuova patente di guida, che sarà spedita al titolare della stessa, per posta assicurata con **spese a carico del destinatario**, all'indirizzo indicato in fase di rinnovo.

***Nel caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla visita medica, il titolare potrà contattare, al numero verde 800979416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione.***

Il servizio è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con risponditore automatico.

***Per parlare con un operatore, si potrà contattare il numero verde 800232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.***

### **Conferma della patente dei titolari di patente italiana che si trovano all'estero**

Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la conferma della validità della patente è effettuata dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi.

Sono escluse le casistiche particolari che richiedono accertamenti medici specifici per i casi in cui:

- la competenza all'accertamento sanitario sia riservata alla CML;
- si tratti di soggetti affetti da diabete.

Le Autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, rilasceranno una specifica attestazione che, per il periodo di permanenza all'estero, fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psicofisica.

L'esibizione dell'attestazione rilasciata dalle Autorità diplomatico-consolari, unitamente alla patente di guida, in particolare in sede di conferma di validità in Italia, evita che il medico riscontri un mancato rinnovo e conseguentemente un mancato esercizio alla guida per lungo tempo, che potrebbe comportare un provvedimento di revisione della patente.

Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il titolare di patente italiana dovrà confermare la patente secondo la normale procedura.

### **SANZIONI**

Chiunque circola con patente scaduta di validità è soggetto a:

- sanzione amministrativa pecuniaria,
- sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

In tal caso l'agente accertatore provvede a:

- ritirare la patente di guida scaduta;
- redigere verbale di contestazione dell'infrazione: nel verbale devono essere riportate tutte le eventuali annotazioni contenute nella patente (ad es., obbligo di lenti, adattamenti del veicolo, sospensioni, ecc.), in modo che siano conosciute dal sanitario quando visiterà il conducente per la conferma;
- consegnare la patente ritirata alla prefettura UTG competente per territorio che la trattiene e la restituisce all'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo.

Chi guida un veicolo dopo che la patente sia stata materialmente ritirata a seguito della predetta violazione è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, c. 6, CDS che prevede:

- sanzione amministrativa pecuniaria,
- sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nonché l'eventuale confisca, in caso di reiterazione dell'illecito.

Nell'intervallo che può venire a crearsi tra la data di scadenza della patente e quella di ricevimento del nuovo documento di guida l'utente può esibire agli agenti accertatori, a riprova dell'avvenuto adempimento di conferma, la patente scaduta e l'attestazione della sua conferma di validità redatta dall'ufficio sanitario.

Qualora l'utente non abbia con sé il certificato, ma dichiari di aver superato con esito favorevole la visita, potrà essere invitato a produrre il relativo attestato a un comando o ufficio di polizia entro un termine stabilito, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, verrà assoggettato alla sanzione pecuniaria di cui al comma 8, art. 180 CDS. Non sembra invece applicabile la sanzione di cui al comma 7,

dello stesso art. 180 per circolazione senza avere con sé i prescritti documenti, dato che il suddetto attestato non rientra tra quelli di cui l'art. 180 CDS prevede tassativamente il possesso.

***Ai fini assicurativi la giurisprudenza considera il conducente che guida con patente scaduta inidoneo alla guida al pari di chi si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente.***

#### **GUIDA VEICOLI DOPO CONFERMA VALIDITÀ PATENTE IN ATTESA DEL DUPLICATO**

In attesa che gli venga recapitato il duplicato della patente il conducente risultato idoneo alla visita medica per la conferma di validità può comunque guidare con l'integrazione di uno dei seguenti documenti:

- **ricevuta** dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida;
- **estratto** dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente di guida unitamente alla ricevuta di richiesta del duplicato.

#### **Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida**

In attesa che gli venga recapitato il duplicato della patente il conducente potrà comunque guidare per 60 giorni con la vecchia patente unitamente alla **ricevuta** dell'avvenuta conferma di validità della patente consegnatagli dal medico.

#### **Estratto dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente di guida**

In attesa che gli venga recapitato il duplicato della patente il conducente potrà comunque guidare per 60 giorni con la vecchia patente unitamente all'**estratto dei contenuti della relazione medica** consegnatogli dal medico ricorso alla procedura cartacea per rilevate discordanze tra i dati presenti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare. In tale caso il conducente dovrà avere con sé anche la ricevuta di presentazione della domanda di duplicato all'UMC.